

N. R.G. 2118/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **2118/2022**

tra

SANTO CIMINO

RICORRENTE

e

**MIUR - USR LOMBARDIA - ATP MILANO
I.C. STATALE DI VIMODRONE**

RESISTENTE

Oggi **26 settembre 2023** innanzi al dott. Serena Sommariva, sono comparsi, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale, per parte ricorrente l'avv. Maria Rullo in sostituzione dell'avv. Chieffallo e per il Ministero dell'Istruzione l'avv. Maria Stella Rossini in sostituzione dell'avv. Romano. L'avv. Rullo rileva che nel caso specifico si tratta di servizio militare obbligatorio. All'epoca vigeva l'art. 4 della l. 282/1969 che prevedeva la valutazione quale titolo del servizio di leva obbligatorio come servizio scolastico con la massima qualifica. Tale legge è stata abrogata nel dicembre del 2012 dal D. lgs. n. 212/2010. Il titolo aveva questa validità. Richiama il DM del 25.5.2000 sulle supplenze dei docenti che attribuisce al servizio militare o assimilato 12 punti per una prima fascia e 6 punti per seconda fascia. Richiama la giurisprudenza già prodotta e quella più recente. L'avv. Rossini ribadisce l'eccezione d'incompetenza territoriale in quanto il ricorrente non ha mai prestato servizio. Rileva che la domanda d'inserimento nelle graduatorie è stata presentata nel novembre del 2021 e la normativa da applicare è quella vigente a tale data. La normativa sugli ATA è peculiare. La normativa e giurisprudenza dei docenti non è pertinente. Richiama la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 270/2022 che trasmette al giudice e all'avv. Rullo via e-mail. L'avv. Rullo rileva che è stata richiamata la normativa e la giurisprudenza sul personale ATA. L'avv. Rullo quanto all'eccezione d'incompetenza territoriale osserva che l'Istituto capofila che gestisce le domande e attribuisce i conteggi ai fini della graduatoria è l'IC di Vimodrone. Rileva che è stata chiesta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dei docenti controinteressati della graduatoria.

Il giudice

ritenuto che l'eccezione d'incompetenza non appare idonea a definire il giudizio in quanto la causa verte sull'attribuzione del punteggio relativo al servizio di leva obbligatorio ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2021/2024, attività nella specie svolta dall'IC di Vimodrone (quale istituto capofila), sicché l'amministrazione convenuta ai fini del radicamento della competenza è stata correttamente individuata in quella periferica di detto Istituto;
rilevato che nel ricorso è stata chiesta l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dei controinteressati inseriti nelle graduatorie sopra menzionate in modo che un'eventuale pronuncia sul punteggio faccia stato anche nei loro confronti;
applicato l'art. 151 c.p.c.

dispone



che il ricorso unitamente al presente verbale sia notificato ai suddetti controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'IC Statale di Vimodrone, dell'AT di Milano e/o dell'USR per la Lombardia entro trenta giorni da oggi;
rinvia a tale fine la causa all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. del **12.3.2024 ore 10.30**, avvisando i controinteressati che dovranno costituirsi mediante deposito di memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. entro dieci giorni prima dell'udienza e che in difetto incorreranno nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

Il Giudice

dott. Serena Sommariva

